



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 18 marzo 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 3/2026 LAVORATE CALCIO - BRACIGLIANO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visti: a) il preannuncio di ricorso dell'AC Bracigliano; b) il preannuncio e il reclamo dell'ASD Lavorate Calcio, osserva quanto segue. Con riferimento al preannuncio del Bracigliano (sub a) va rilevato che allo stesso non è seguito il reclamo e, pertanto, alla stregua dell'art. 67 CGS, l'impugnazione va ritenuta improcedibile, non essendo contemplato dal menzionato codice l'istituto del preannuncio/reclamo (id est: un preannuncio che anticipa, o che comunque contiene, come nella specie, le motivazioni dell'impugnazione). Nella specie, il Bracigliano, nel rispetto del principio di tipicità degli atti, avrebbe dovuto proporre (ovvero, nella specie, ri-proporre) le censure all'interno del reclamo che, lungi dall'essere un mero adempimento formale, rappresenta l'ineludibile presidio a garanzia del giusto processo, del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità fra le parti (ex art. 44 CGS). Del resto, il preannuncio cristallizza esclusivamente la volontà di ricorrere (cfr. art. 49, comma 3, CGS che lo definisce una "dichiarazione") e non è la sede adatta per declinare e partitamente dedurre i vizi che eventualmente affliggono la gara. Con riferimento al reclamo del Lavorate Calcio (sub b), va rilevato che lo stesso è stato presentato a questo Organo e notificato alla controparte in data 13.03. u.s., oltre il termine di 3 giorni feriali previsti dall'art. 67, comma 2, CGS, considerato che la gara controversa è stata disputata il 07.03. u.s. Pertanto, l'impugnazione va dichiarata irricevibile per tardività. In entrambi i casi, sub a) e sub b), le patologie che affliggono gli atti introduttivi impediscono a questo Organo di scrutinare nel merito le censure delle Società e, pertanto, avuto riguardo al referto arbitrale, costituente piena prova fino a querela di falso, sussistevano le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara in epigrafe, per tal via rendendo ingiustificato l'abbandono del terreno di gioco da parte della Società Bracigliano P.Q.M. delibera: a) l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società Bracigliano; b) l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società Lavorate Calcio; c) per i fatti di cui innanzi, letto l'art. 53 delle NOIF e l'art. 10 CGS, infligge al Bracigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore del Lavorate Calcio; trattandosi di prima rinuncia, è inflitta l'ammenda di euro 150,00 e la penalizzazione di punti UNO (1) in classifica; d) incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva in relazione a entrambi i procedimenti.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Gara del 7/ 3/2026 LAVORATE CALCIO - BRACIGLIANO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BRACIGLIANO

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

BRACIGLIANO 1

AMMENDA

Euro 150,00 BRACIGLIANO

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 7/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 3/2026 REAL TORRE DEL GRECO C5 - ATLETICO FUTSAL VARCATURO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della ASD Varcaturò Futsal, ritualmente comunicati alla controparte Real Torre del Greco C5, osserva quanto segue. Premesso che la reclamante ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver il Real Torre del Greco C5 inserito in distinta e impiegato in campo, con il numero di maglia n. 78, il calciatore Garofalo Saverio, squalificato per n. 1 giornata giusta CU n. 55/C5 del 05.03.2026. La reclamante ha rappresentato che costui avrebbe partecipato alla gara in oggetto utilizzando il documento del calciatore Garofalo Fabrizio, non attinto da provvedimenti disciplinari; tanto emergerebbe sia dall'esame della distinta di gara che presenterebbe gli estremi del documento di "Fabrizio", sia dall'atteggiamento del pubblico presente che, in più occasioni, avrebbe incitato il nome di "Saverio". Per tali ragioni, la reclamante ha domandato, in accoglimento del gravame, la punizione sportiva della perdita della gara in danno del Real Torre del Greco C5. Esperita l'attività istruttoria, il DDG ha reso chiarimenti, precisando che il calciatore del Real Torre del Greco C5 con il n. 78, Garofalo Fabrizio, mercè documento d'identità da egli verificato "corrispondeva allo stesso che ha disputato la gara". P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 8/4 in favore della resistente, disponendo incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva; fermo quanto innanzi, in virtù dell'art. 50, comma 3, CGS, si rimettono gli atti alla competente Procura Federale.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI il 18 marzo 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**